

DOCUMENTI

Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni delle Nazioni Unite¹

Il 13 settembre 2007 è stata approvata dall' ONU la *Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni*. Sono stati 143 i Paesi che hanno aderito alla Dichiarazione; 4 i contrari (Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti) e 11 gli astenuti (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, Nigeria, Federazione Russa, Samoa e Ucraina). Riportiamo qui sotto il testo della Dichiarazione:

Premessa

Affermando che i popoli indigeni sono uguali a tutti gli altri popoli, pur riconoscendo il diritto di tutti i popoli ad essere diversi, a considerarsi diversi, e ad essere rispettati come tali,

Riaffermando che tutti i popoli contribuiscono alla diversità e ricchezza delle civiltà e delle culture, che costituiscono parte integrante del comune patrimonio dell'umanità,

Affermando inoltre che tutte le dottrine, politiche e pratiche che si basano o che sostengono la superiorità dei popoli o degli individui sulla base dell'origine nazionale, razziale, religiosa, etnica o di differenze culturali sono razziste, scientificamente false, giuridicamente nulle, moralmente esecrabili e socialmente ingiuste,

Riaffermando anche che i popoli indigeni, nell'esercizio dei propri diritti, devono essere liberi da ogni discriminazione di qualunque tipo,

Preoccupati per i popoli indigeni che hanno sofferto di ingiustizie storiche in seguito, fra gli altri eventi, alla colonizzazione e all'espropriazione delle loro terre, dei loro territori e delle loro risorse, impedendo così loro di esercitare, in particolare, il loro diritto allo sviluppo nel rispetto delle proprie esigenze e dei propri interessi,

Riconoscendo l'esigenza inderogabile di rispettare e promuovere i diritti intrinseci dei popoli indigeni che derivano dalle loro strutture politiche, economiche e sociali e dalle loro culture, tradizioni spirituali, dalla loro storia e filosofia, in special modo i diritti alle proprie terre, territori e risorse,

Riconoscendo inoltre l'esigenza inderogabile di rispettare e promuovere i diritti dei popoli indigeni sanciti nei trattati, negli accordi e nelle altre intese costruttive con gli Stati,

Accogliendo favorevolmente il fatto che i popoli indigeni si stanno organizzando per la propria valorizzazione politica, economica, sociale e culturale e per porre fine a tutte le forme di discriminazione e oppressione in qualunque luogo esse vengano perpetrate,

¹ Testo in italiano scaricato da <http://www.eco-spirituality.org/onuipit.htm>. Il testo inglese (e in altre 5 lingue) si può scaricare da <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html>.

Nella convinzione che se i popoli indigeni hanno il controllo degli eventi che li riguardano e che riguardano le loro terre, territori e risorse, ciò consentirà loro di mantenere e rafforzare le proprie istituzioni, culture e tradizioni e di promuovere il proprio sviluppo in accordo con le proprie aspirazioni e necessità,

Riconoscendo anche che il rispetto per la conoscenza e le culture indigene, parimenti alle pratiche tradizionali, contribuiscono ad uno sviluppo sostenibile ed equo e ad una corretta gestione dell'ambiente,

Sottolineando il contributo della demilitarizzazione delle terre e dei territori dei popoli indigeni alla pace, al progresso economico e sociale e allo sviluppo, alla comprensione e alle relazioni amichevoli fra le nazioni e i popoli del mondo,

Riconoscendo in particolare il diritto delle famiglie e delle comunità indigene a mantenere la responsabilità condivisa nell'allevamento, educazione, formazione e benessere dei loro figli, in accordo con i diritti dei bambini,

Riconoscendo anche che i popoli indigeni hanno il diritto di autodeterminazione nei loro rapporti con gli Stati, nello spirito della coesistenza, del reciproco vantaggio e pieno rispetto,

Considerando che i diritti sanciti nei trattati, negli accordi e nelle intese costruttive fra gli Stati e i popoli indigeni sono, in alcune situazioni, tematiche di interesse, preoccupazione, responsabilità e carattere internazionale,

Considerando inoltre che i trattati, gli accordi e altre intese costruttive, e le relazioni che essi rappresentano, costituiscono la base per un rafforzato partenariato fra i popoli indigeni e gli Stati,

Riconoscendo che la Carta delle Nazioni Unite, l'Intesa Internazionale sui diritti Economici, Sociali e Culturali (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) e l'Intesa Internazionale sui Diritti Civili e Politici (International Covenant on Civil and Political Rights) sanciscono la fondamentale importanza del diritto di autodeterminazione di tutti i popoli, in virtù del quale essi determinano liberamente il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale,

Tenendo presente che nulla in questa Dichiarazione può essere utilizzato per negare a qualunque popolo il proprio diritto di autodeterminazione, esercitato in conformità al diritto internazionale,

Nel convincimento che il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni in questa Dichiarazione promuoverà relazioni armoniose e di cooperazione fra gli Stati e i popoli indigeni sulla base dei principi di giustizia, democrazia, rispetto dei diritti umani, non discriminazione e buona fede,

Incoraggiando gli Stati ad ottemperare ai propri obblighi e ad adempiervi efficacemente con i popoli indigeni secondo gli strumenti internazionali, in particolare gli obblighi relativi ai diritti umani, in un rapporto di consultazione e cooperazione con i popoli interessati,

Sottolineando che le Nazioni Unite giocano un ruolo importante e costante nel promuovere e tutelare i diritti dei popoli indigeni,

Nel convincimento che questa Dichiarazione sia un ulteriore e importante passo avanti per il riconoscimento, la promozione e la tutela dei diritti e delle libertà dei popoli indigeni e per lo sviluppo di attività confacenti nel sistema delle nazioni Unite in questo ambito,

Riconoscendo e riaffermando che gli individui indigeni hanno titolo senza discriminazione a tutti i diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale e che i popoli indigeni possiedono diritti collettivi indispensabili alla loro esistenza, al loro benessere e allo sviluppo integrale come popoli,

Solennemente si proclama la seguente Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni delle Nazioni Unite quale misura di raggiungimento delle finalità da perseguire nello spirito del partenariato e del reciproco rispetto:

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI

Articolo 1

I popoli indigeni hanno il diritto al pieno godimento, sia come collettività che come individui, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sancite dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dalle norme internazionali sui diritti umani.

Articolo 2

I popoli e i singoli individui indigeni sono liberi e uguali a tutti gli altri popoli e individui e hanno il diritto di essere liberi da qualunque forma di discriminazione, nell'esercizio dei loro diritti, in particolare quelli basati sulla loro origine o identità indigena.

Articolo 3

I popoli indigeni hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi determinano liberamente il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

Articolo 4

I popoli indigeni, nell'esercitare il loro diritto all'autodeterminazione, hanno il diritto all'autonomia o all'autogoverno in questioni relative ai loro affari interni e locali, così come pure relativamente a modalità e mezzi per finanziare le loro funzioni autonome.

Articolo 5

I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e rafforzare le loro specifiche istituzioni politiche, legali, economiche, sociali e culturali, mantenendo allo stesso tempo i loro diritti di piena partecipazione, qualora questa sia la loro volontà, nella vita politica, economica, sociale e culturale dello Stato.

Articolo 6

Ogni individuo indigeno ha il diritto ad una nazionalità.

Articolo 7

1. Gli individui indigeni hanno il diritto alla vita, all'integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza della persona.
2. Gli individui indigeni hanno il diritto collettivo a vivere in pace, libertà e sicurezza quali membri di popoli distinti e non saranno fatti oggetto di alcun atto di genocidio o di qualunque altro atto di violenza, compresa la deportazione forzata dei bambini di un gruppo ad un altro gruppo.

Articolo 8

1. I popoli e gli individui indigeni hanno il diritto di non essere fatti oggetto di assimilazione forzata e della distruzione della loro cultura.
2. Gli Stati dovranno predisporre efficaci meccanismi per la prevenzione e il rimedio di:
 - (a) Qualesivoglia azione con la finalità o l'effetto di privarli della loro integrità come popolo distinto, o dei loro valori culturali o identità etnica;
 - (b) Qualesivoglia azione con la finalità o l'effetto di spossessarli delle loro terre, territori o risorse
 - (c) Qualesivoglia forma di trasferimento forzato della popolazione con la finalità o l'effetto di violare o indebolire i suoi diritti;
 - (d) Qualesivoglia forma di assimilazione forzata o integrazione da parte di altre culture o stili di vita imposti alla popolazione tramite misure legislative, amministrative o di altro tipo;
 - (e) Qualesiasi forma di propaganda volta a promuovere o istigare discriminazioni razziali o etniche contro di loro.

Articolo 9

I popoli e i singoli individui indigeni hanno il diritto di appartenere ad una comunità o nazione indigena, in conformità alle tradizioni e ai costumi della comunità o della nazione in questione. L'esercizio di tale diritto non deve dar luogo ad alcuna forma di discriminazione di alcun tipo.

Articolo 10

I popoli indigeni non potranno essere espulsi forzatamente dalle proprie terre e territori. Non potrà esservi alcun trasferimento della popolazione senza previo libero consenso informato dei popoli indigeni interessati e in assenza di un accordo su una giusta e congrua compensazione e, laddove sia possibile, con l'opzione del ritorno.

Articolo 11

1. I popoli indigeni hanno il diritto di praticare e di rivitalizzare i propri costumi e tradizioni culturali. Questo diritto comprende il diritto a mantenere, tutelare e sviluppare

le manifestazioni passate, presenti e future della loro cultura, i siti archeologici e storici, gli artefatti, gli stili, le cerimonie, le tecnologie, le arti visive e dello spettacolo e la letteratura.

2. In caso di appropriazione culturale, intellettuale, religiosa e spirituale avvenuta senza previo libero consenso informato dei popoli indigeni o in violazione delle loro leggi, tradizioni e costumi, gli Stati dovranno provvedere ad efficaci meccanismi di compensazione, di concerto con i popoli indigeni, che possono contemperarne la restituzione.

Articolo 12

1. I popoli indigeni hanno il diritto di manifestare, praticare, sviluppare e insegnare le loro tradizioni spirituali e religiose, i loro costumi e cerimonie; hanno il diritto di preservare e di accedere ai propri siti religiosi e culturali, con la dovuta intimità; hanno il diritto di utilizzare e di mantenere il controllo dei propri oggetti cerimoniali; hanno altresì il diritto al rimpatrio delle loro salme.

2. Gli Stati si adopereranno per rendere possibile l'accesso e/o il rimpatrio degli oggetti cerimoniali e delle salme in proprio possesso attraverso meccanismi equi, trasparenti ed efficaci sviluppati di concerto con i popoli indigeni interessati.

Articolo 13

1. I popoli indigeni hanno il diritto di rivitalizzare, utilizzare, sviluppare e trasmettere alle future generazioni la loro storia, lingue, tradizioni orali, filosofia, sistemi di scrittura e letteratura, e di designare e poi mantenere le proprie designazioni di comunità, luoghi e persone.

2. Gli Stati dovranno adottare misure efficaci per garantire la tutela di questo diritto ed inoltre per garantire che i popoli indigeni possano comprendere ed essere compresi nei procedimenti politici, giuridici e amministrativi, se necessario mediante la messa a disposizione dell'interpretazione o altri mezzi idonei.

Articolo 14

1. I popoli indigeni hanno il diritto di creare e gestire i propri sistemi e le proprie istituzioni scolastiche, di fornire istruzione nelle proprie lingue, nella maniera appropriata al loro metodi culturali di insegnamento e apprendimento.

2. I singoli individui, soprattutto i bambini indigeni, hanno il diritto a tutti i gradi e forme di istruzione dello Stato senza alcuna discriminazione.

3. Gli Stati, di concerto con i popoli indigeni, dovranno adottare misure efficaci per fare in modo che i singoli individui, soprattutto i bambini indigeni, compresi coloro che vivono fuori dalle loro comunità, possano avere accesso, laddove è possibile, ad un'istruzione nella propria cultura e con l'utilizzo della loro lingua.

Articolo 15

1. I popoli indigeni hanno il diritto alla dignità e diversità delle loro culture, tradizioni,

storia e aspirazioni che dovranno trovare adeguata eco nell'istruzione e nella pubblica informazione.

2. Gli Stati adotteranno misure efficaci, consultando e collaborando con i popoli indigeni interessati, per combattere il pregiudizio ed eliminare la discriminazione e promuovere la tolleranza, comprensione e buone relazioni fra i popoli indigeni e tutti gli altri segmenti della società.

Articolo 16

1. I popoli indigeni hanno il diritto di sviluppare i propri media nella propria lingua e avere accesso a tutte le forme mediatiche non indigene senza discriminazione.

2. Gli Stati dovranno adottare misure efficaci per garantire che i media di proprietà dello Stato diano il dovuto risalto alla diversità culturale indigena. Gli Stati, senza alcun pregiudizio rispetto alla garanzia della piena libertà di espressione, dovranno incoraggiare i media privati a dare il dovuto risalto alla diversità culturale indigena.

Articolo 17

1. I singoli individui e i popoli indigeni hanno il diritto di godere pienamente di tutti i diritti sanciti dal diritto del lavoro interno e internazionale.

2. Gli Stati, con la consultazione e collaborazione dei popoli indigeni, adotteranno misure specifiche per tutelare i bambini indigeni contro lo sfruttamento economico e contro qualunque forma di lavoro che possa risultare pericolosa o interferire con l'istruzione del bambino, o essere dannosa alla salute fisica, mentale, spirituale, morale del bambino o al suo sviluppo sociale, in considerazione della loro particolare vulnerabilità e dell'importanza dell'istruzione per la loro crescita consapevole.

3. I singoli individui indigeni hanno il diritto di non essere sottoposti a condizioni discriminatorie di lavoro e, inter alia, a discriminazione in termini di occupazione e remunerazione.

Articolo 18

I popoli indigeni hanno il diritto di partecipare alla presa di decisioni in materie che potrebbero riguardare i loro diritti, mediante rappresentanti da loro scelti in conformità alle proprie pratiche, e hanno parimenti il diritto di mantenere e sviluppare le proprie istituzioni decisionali indigene.

Articolo 19

Prima dell'adozione e dell'attuazione di misure legislative o amministrative che potrebbero interessare i popoli indigeni, gli Stati dovranno consultare e collaborare in buona fede con i popoli indigeni interessati attraverso le proprie istituzioni rappresentative ai fini dell'ottenimento del previo, libero consenso informato da parte loro.

Articolo 20

1. I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e sviluppare le proprie istituzioni

politiche, economiche e sociali, per garantire il godimento dei propri mezzi di sussistenza e sviluppo e per dedicarsi liberamente alle proprie attività tradizionali e ad altre attività economiche.

2. I popoli indigeni privati dei loro mezzi di sussistenza e di sviluppo hanno diritto a giusta e congrua compensazione.

Articolo 21

1. I popoli indigeni hanno il diritto, senza alcuna discriminazione, allo sviluppo delle loro condizioni economiche e sociali, comprese, inter alia, le aree dell'istruzione, occupazione, formazione e aggiornamento professionale, alloggio, servizi igienici, sanità e previdenza sociale.

2. Gli Stati dovranno adottare misure efficaci e, laddove appropriato, particolari misure per garantire il continuo miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali. Particolare attenzione verrà accordata ai diritti e alle esigenze speciali degli anziani, delle donne, dei giovani e dei bambini indigeni e delle persone con disabilità.

Articolo 22

1. Nell'attuazione di questa Dichiarazione dovrà essere dato particolare rilievo ai diritti e alle esigenze speciali degli anziani, delle donne, dei giovani e dei bambini indigeni e delle persone con disabilità.

2. Gli Stati, di concerto con i popoli indigeni, dovranno adottare misure per garantire alle donne e ai bambini indigeni piena tutela e garanzia contro tutte le forme di violenza e discriminazione.

Articolo 23

I popoli indigeni hanno il diritto di determinare e di sviluppare priorità e strategie per l'esercizio del proprio diritto allo sviluppo. In specifico, i popoli indigeni hanno il diritto ad essere attivamente coinvolti nello sviluppo e nella determinazione di programmi sanitari, per l'alloggio e altri programmi economici e sociali che li riguardano e, nella misura del possibile, di gestire tali programmi attraverso le proprie istituzioni.

Articolo 24

1. I popoli indigeni hanno il diritto alle proprie medicine tradizionali e a mantenere le proprie pratiche sanitarie, compresa la conservazione di piante, animali e minerali medicinali di importanza vitale. Gli individui indigeni hanno parimenti il diritto di accedere, senza alcuna discriminazione, a tutti i servizi sociali e sanitari.

2. Gli individui indigeni hanno pari diritto al godimento dei più elevati standard di salute fisica e mentale ottenibili. Gli Stati adotteranno tutte le misure necessarie al fine di garantire progressivamente la piena realizzazione di questo diritto.

Articolo 25

I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e rafforzare il loro particolare rapporto spirituale con le terre, i territori, le acque, le coste e altre risorse tradizionalmente

posseduti o altrimenti occupati e di difendere le loro responsabilità per le future generazioni a questo riguardo.

Articolo 26

1. I popoli indigeni hanno il diritto alle terre, territori e risorse che hanno tradizionalmente posseduto, occupato o altrimenti utilizzato o acquisito.
2. I popoli indigeni hanno il diritto di possedere, utilizzare, sviluppare e controllare le terre, territori e risorse da essi posseduti in ragione del loro tradizionale possesso o di altra occupazione o uso tradizionale, e hanno parimenti il diritto a quelli altrimenti acquisiti.
3. Gli Stati dovranno concedere il riconoscimento legale e la tutela di tali terre, territori e risorse. Tale riconoscimento dovrà avvenire con il dovuto rispetto per i costumi, le tradizioni e i sistemi di proprietà della terra dei popoli indigeni interessati.

Articolo 27

Gli Stati, insieme ai popoli indigeni interessati, dovranno definire e attuare un processo equo, indipendente, imparziale, aperto e trasparente, con il dovuto riconoscimento per le leggi, tradizioni, costumi e sistemi di proprietà della terra dei popoli indigeni, ai fini del riconoscimento e aggiudicazione dei diritti dei popoli indigeni che riguardano le loro terre, territori e risorse, compresi quelli tradizionalmente posseduti o altrimenti occupati o utilizzati. I popoli indigeni dovranno avere il diritto di partecipare a questo processo.

Articolo 28

1. I popoli indigeni hanno il diritto ad un risarcimento, sottoforma di restituzione, o quando questo non sia possibile, di una giusta, congrua ed equa compensazione, per le terre, territori e risorse che hanno tradizionalmente posseduto, o altrimenti occupato o utilizzato e che sono stati confiscati, presi, occupati, utilizzati o danneggiati senza il loro previo libero consenso informato.
2. Se non altrimenti concordato liberamente dai popoli interessati, la compensazione dovrà essere erogata sotto forma di terre, territori e risorse pari in qualità, dimensione e status giuridico o di una compensazione monetaria o altre forme di risarcimento.

Articolo 29

1. I popoli indigeni hanno il diritto alla conservazione e tutela dell'ambiente e della capacità produttiva delle loro terre o territori e risorse. Gli Stati dovranno definire e attuare programmi di assistenza per i popoli indigeni al fine di tale conservazione e tutela, senza discriminazione.
2. Gli Stati dovranno adottare misure efficaci per garantire che non si effettui l'immagazzinamento o lo smaltimento di materiali pericolosi nelle terre o territori dei popoli indigeni senza il loro previo e libero consenso informato.
3. Gli Stati dovranno anche adottare misure efficaci per garantire, secondo le necessità, la diligente attuazione di programmi di monitoraggio, di mantenimento e ripristino della salute dei popoli indigeni, sviluppati e attuati dai popoli colpiti dai materiali suddetti.

Articolo 30

1. Non saranno ammesse attività militari nelle terre o territori dei popoli indigeni, se non giustificate da una significativa minaccia a forti interessi pubblici e da quanto liberamente concordato con o richiesto dai popoli indigeni interessati.
2. Prima di utilizzare le loro terre o territori per attività militari, gli Stati dovranno intraprendere efficaci consultazioni con i popoli indigeni interessati, attraverso apposite procedure e in particolare attraverso le proprie istituzioni rappresentative.

Articolo 31

1. I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere, controllare, proteggere e sviluppare il proprio patrimonio culturale, la propria conoscenza tradizionale, espressioni culturali tradizionali, così come le manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture, comprese le risorse umane e genetiche, le sementi, le medicine, la conoscenza delle proprietà della fauna e della flora, le tradizioni orali, la letteratura, gli stili.
2. Di concerto con i popoli indigeni, gli Stati adotteranno misure efficaci per riconoscere e salvaguardare l'esercizio dei suddetti diritti.

Articolo 32

1. I popoli indigeni hanno il diritto di determinare e sviluppare priorità e strategie per lo sviluppo o l'uso delle loro terre o territori e altre risorse.
2. Gli Stati dovranno consultare e collaborare in buona fede con i popoli indigeni interessati attraverso le proprie istituzioni rappresentative al fine di ottenere il loro libero consenso informato prima dell'approvazione di qualsiasi progetto che riguardi le loro terre o territori e altre risorse, soprattutto con riferimento allo sviluppo, utilizzo o sfruttamento dei loro minerali, acqua o altre risorse.
3. Gli Stati dovranno fornire meccanismi efficaci per un giusto e congruo risarcimento per tali attività, e dovranno essere adottate misure adatte per mitigare l'impatto negativo ambientale, economico, sociale, culturale o spirituale.

Articolo 33

1. I popoli indigeni hanno il diritto di determinare la propria identità o appartenenza in accordo con i propri costumi e tradizioni. Ciò non inficia il diritto degli individui indigeni ad ottenere la cittadinanza degli Stati nei quali essi vivono.
2. I popoli indigeni hanno il diritto di determinare la struttura delle proprie istituzioni e di sceglierne l'appartenenza in accordo con le proprie procedure.

Articolo 34

I popoli indigeni hanno il diritto di promuovere, sviluppare e mantenere le proprie strutture istituzionali e i propri specifici costumi, spiritualità, tradizioni, procedure, pratiche e, nel caso in cui esistano, sistemi o consuetudini giuridiche, in accordo con gli standard internazionali sui diritti umani.

Articolo 35

I popoli indigeni, hanno il diritto di determinare le responsabilità degli individui verso le loro comunità.

Articolo 36

1. I popoli indigeni, in particolare i popoli divisi da confini internazionali, hanno il diritto di mantenere e sviluppare contatti, relazioni e forme di cooperazione, comprese le attività a scopo spirituale, culturale, politico, economico e sociale, sia con i propri membri che con altri popoli oltre confine.
2. Gli Stati, consultando e collaborando con i popoli indigeni, dovranno adottare misure efficaci per facilitare l'esercizio e per garantire l'adempimento di tale diritto.

Articolo 37

1. I popoli indigeni hanno il diritto al riconoscimento, all'osservanza e all'applicazione dei Trattati, Accordi e altre Intese Costruttive concluse con gli Stati o i loro successori e al rispetto e all'ottemperanza da parte degli Stati stessi di tali Trattati, Accordi e Intese Costruttive.
2. Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato in modo tale da sminuire o eliminare i diritti dei Popoli Indigeni sanciti dai Trattati, Accordi e dalle Intese Costruttive.

Articolo 38

Gli Stati, consultando e collaborando con i popoli indigeni, dovranno adottare misure appropriate, comprese misure legislative, per raggiungere le finalità di questa Dichiarazione.

Articolo 39

I popoli indigeni hanno il diritto di avere accesso all'assistenza finanziaria e tecnica dagli Stati e attraverso la cooperazione internazionale, ai fini del godimento dei diritti sanciti da questa Dichiarazione.

Articolo 40

I popoli indigeni hanno il diritto di avere accesso e di sollecitare decisioni attraverso procedimenti giusti ed equi per la risoluzione dei conflitti e delle dispute con gli Stati ed altre parti interessate, essi hanno parimenti diritto a rimedi efficaci contro tutte le violazioni dei loro diritti individuali e collettivi.

Articolo 41

Gli organi e le agenzie specializzate del sistema delle Nazioni Unite ed altre organizzazioni intergovernative dovranno contribuire alla piena realizzazione delle disposizioni di questa Dichiarazione attraverso la mobilitazione, inter alia, di

cooperazione finanziaria e di assistenza tecnica. Dovranno essere fissate modalità e mezzi per garantire la partecipazione dei popoli indigeni a problematiche che li riguardano.

Articolo 42

Le Nazioni Unite, i suoi organi, compreso il Forum Permanente sui Popoli Indigeni (Permanent Forum on Indigenous Issues) e le agenzie specializzate, comprese quelle a livello paese, e gli Stati, dovranno promuovere il rispetto e la piena applicazione delle disposizioni di questa Dichiarazione e monitorarne l'efficacia.

Articolo 43

I diritti riconosciuti nel presente documento costituiscono gli standard minimi per la sopravvivenza, la dignità e il benessere dei popoli indigeni del mondo.

Articolo 44

Tutti i diritti e le libertà riconosciuti nel presente documento sono ugualmente garantiti a individui indigeni di genere maschile e femminile.

Articolo 45

Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato in maniera tale da sminuire o estinguere i diritti di cui i popoli indigeni godono già o che potranno acquisire in futuro.

Articolo 46

1. Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato in modo da implicare per qualsivoglia stato, popolo, gruppo o persona il diritto di intraprendere attività o eseguire atti contrari alla Carta delle Nazioni Unite.
2. Nell'esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione, dovranno essere rispettati i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti. L'esercizio dei diritti indicati in questa Dichiarazione sarà soggetto solo ai limiti di legge, in conformità con gli obblighi internazionali sui diritti umani. Tali limiti dovranno essere non discriminatori e strettamente necessari unicamente allo scopo di garantire il giusto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e allo scopo di soddisfare le giuste e impellenti esigenze di una società democratica.
3. Le disposizioni enunciate in questa Dichiarazione dovranno essere interpretate in accordo con i principi di giustizia, democrazia, rispetto dei diritti umani, uguaglianza, non discriminazione, buon governo e buona fede.